

Segreteria di Gabinetto, f. 167, ins. 11

[1r]*

N. 11

Parere ed osservazioni del Soprassindaco Mormorai, Auditor Vernaccini e dottor Cosimo Amidei sopra il progetto e fogli della formazione delli Stati del mese di marzo 1782¹

[2r]

Ill.^{mo} e clar.^{mo} Sig.^{re} Sig.^{re} p.^{ron} col.^{mo}

Abbiamo esaminato a forma dei veneratissimi comandi di S.A.R. da V.S. ill.^{ma} e clar.^{ma} comunicatici il nuovo piano di Costituzione, e quanto ne abbiamo ammirato le massime come un tratto di straordinaria paterna clemenza della R.A.S. altrettanto dobbiamo lodarne ed approvarne il disteso, quale non abbiamo trovato che meritasse correzione o variazione veruna.

Ma siccome in detta Costituzione si compiace S.A.R. di prescrivere che «nelli giudizi civili non potrà intervenire l'autorità sovrana in qualunque maniera ma dovrà unicamente procedersi a tenore delle leggi senza eccettuazione alcuna», perciò si crederebbe da noi opportuno che avanti la pubblicazione di detta Costituzione emanasse una sovrana legge concepita nei termini della minuta che ci diamo l'onore di anettere a V.S. ill.^{ma} e clar.^{ma}, soggiungendo che per quanto in tal minuta abbiamo procurato di provvedere che i suditi di S.A.R. ottenghino in [2v] avvenire negli affari civili dai tribunali quello che fino ad ora ottenevano dalla Real Consulta, restano però senza provvedimento gli scorpori dei fidecommissi per grazia, rispetto ai quali non vediamo altro scampo se non che o si riservi S.A.R. in detta Costituzione la facoltà d'accordare tali scorpori, o con altra legge da pubblicarsi similmente avanti la detta Costituzione ordini l'abolizione della primogenitura e fidecommissi, nel quale secondo caso potrebbe depennarsi dall'ingiunta minuta il § VII.

Tanto siamo in dovere di rappresentare a V.S. ill.^{ma} e clar.^{ma} nell'atto di protestarci con perfetta stima e distinto ossequio.

Di V.S. ill.^{ma} e clar.^{ma}
di casa 9 marzo 1782
dev.^{mi} obb.^{mi} servitori
Giuseppe Vernaccini
Cosimo Amidei

Ill.^{mo} e clar.^{mo} sig. senator Gianni

* Cc. 10 non numerate; bianche 3, 9-10.

¹ Copia del *Parere ed osservazioni* di Vernaccini e Amidei e della minuta di legge annessa in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 22, cc. 767r-774v.

[4r]

Pietro Leopoldo etc.

Avendo Noi considerato che ritarda non poco il corso e la spedizione degli affari contenziosi civili e conseguentemente è di pregiudizio anzi che di sollievo ai Nostri amatissimi sudditi il dover essi ricorrere per mezzo di suppliche alla via della grazia in molti casi nei quali essendo assistite le loro istanze dalla giustizia o dall'equità è conveniente e consueto l'esaudirle, siamo perciò venuti nella determinazione di comandare quanto appresso.

I. Da tutte le sentenze uniche e non conformi ad altre precedenti proferite dai tribunali, giudici o ma[4v]gistrati nessuno eccettuato, le sentenze dei quali avessero fin qui avuto lo special privilegio di non ammettere il rimedio né dell'appello né della restituzione *in integrum*, nominatamente da quelle proferite dall'Auditore delle regalie e Reali Possessioni e dai Consoli del mare di Pisa, potranno le parti succumbenti interporre in avvenire il rimedio sospensivo della restituzione *in integrum* nei modi e termini ed a tutti gli effetti contemplati ed espressi nella Nostra legge de' 30 dicembre 1771, senza che siano più in necessità di supplicare per ottenerne la revisione, e i rispettivi tribunali, giudici o magistrati saranno in dovere di ammettere tali domande di restituzione *in integrum* o di commettere successivamente le cause [5r] all'Auditore o Auditori della Ruota fiorentina del turno competente, in tutto e per tutto come si dispone in detta Nostra legge rispetto agli altri tribunali di Firenze.

II. Fermo stante che posta la conformità di due sentenze non ostante anche una precedente o intermedia sentenza contraria debba darsi alla medesima la più piena esecuzione, come fu da Noi prescritto e ordinato nella citata legge de' 30 dicembre 1771 al § 23, vogliamo che chi è rimasto succumbente per due sentenze conformi, tanto nel caso che alcuna di queste consista nella semplice dichiarazione della perenzione dell'istanza quanto nel caso che sia esso in grado di dedurre qualche fatto nuovo non dedotto nelle istanze precedenti, [5v] quanto nell'altro caso che sia egli assistito dalla parità o dalla preponderanza dei voti dei giudici di dette precedenti istanze, abbia la facoltà, in ciascheduno di questi casi unicamente e non in altri, d'intentare avanti quel tribunale, giudice o magistrato avanti il quale avrebbe potuto reclamare dall'ultima sentenza se fosse stata unica e non conforme ad altra precedente, il rimedio della restituzione *in integrum* contro le due conformi, ma però al solo effetto devolutivo, non all'effetto sospensivo. E vogliamo pure che i rispettivi tribunali, giudici o magistrati debbano in quei casi commettere ai competenti giudici relatori di conoscere se sia luogo alla domandata restituzione *in integrum* [6r] *et quatenus* di esaminare la giustizia o ingiustizia delle sentenze dalle quali vien reclamato.

III. Se in conseguenza del rimedio accordato nell'antecedente § II accaderà che in alcuno dei casi ivi espressi venghino revocate le due conformi sentenze precedenti sarà allora in facoltà di quella delle parti in favore di cui erano esse emanate d'intentare il rimedio della restituzione *in integrum*; qual remedio se gli osti solamente la sentenza revocatoria delle due conformi gli si competerà e dovrà ammettersi all'effetto tanto devolutivo che sospensivo ed in qualunque caso indistintamente, ma se gli ostino due conformi sentenze gli si competerà e dovrà ammettersi all'effetto solamente devo[6v]lutivo, non al sospensivo, e nei soli casi nei quali secondo il disposto dell'antecedente § II è unicamente permesso di reclamare da due conformi.

IV. Per quella poi delle parti che in alcuno di detti casi, non ostante l'aver sperimentato il suddetto rimedio, giungerà ad avere contro di sé oltre le due conformi sentenze anche la conferma di queste, o sivvero la dichiarazione di non esser luogo al rimedio devolutivo come sopra accordato, o anche la semplice dichiarazione della perenzione dell'istanza, cesserà ogni ulteriore rimedio di ragione ed i giudici, tribunali o magistrati non dovranno né potranno più ammettere verun altro reclamo, siccome neppure dovranno o potranno ammetterlo contro due sole sentenze conformi, o [7r] fuori dei casi di sopra espressi, né in quelle cause nelle quali fosse già stata derogata o da Noi o dalla Nostra Real Consulta la revisione.

V. Quanto ai termini delle istanze, conforme è stata già accordata con altri Nostri precedenti ordini ai rispettivi magistrati, giudici o tribunali avanti i quali pendono le cause la facoltà di prorogare, trovandolo opportuno, i termini probatorj così concediamo pure agli stessi magistrati,

giudici e tribunali la facoltà di prorogare in avvenire anche i termini decisorj, siccome ancora di restaurare avanti che sia nata la formale e giudiciale dichiarazione della perenzione dell'istanza i termini tanto probatorj che decisorj, quando pe[7v]rò dai giudici relatori in causa in sequela dell'istanza anche semplicemente verbale di alcuna delle parti e con citazione dell'altra parte venga riconosciuto e referito esser luogo a tali proroghe o restaurazioni e non altrimenti.

VI. Similmente spetterà ai rispettivi tribunali, giudici o magistrati il dichiarare a relazione dei giudici relatori in causa, e con citazione di tutte le parti interessate, se per ragione di connessione o conseguenza sia luogo ad avocare e ad unire e cumulare con le cause attualmente veglianti la cognizione di altre cause ancora indecise o riservate o di quelle che nuovamente s'introduchino tanto fralle stesse persone che sono attualmente in causa quanto fra altre persone diverse.

[8r] VII. E parimente spetterà ai rispettivi tribunali, giudici o magistrati avanti i quali pendono le cause di surrogare uno o più giudici relatori qualunque volta e per qualunque caso o motivo occorra procedere a tali surroghe, fermo stante che queste a tenore degli ordini veglianti debbano sempre cadere in soggetti impiegati da Noi nelle cariche di giudicatura.

VIII. Sarà in piena facoltà dei magistrati, giudici e tribunali competenti l'accordare con citazione di chi occorre e con le cautele opportune e consuete non tanto gli scorpori dei beni soggetti a primogeniture o fidecommissi tutte le volte che dai competenti giudici relatori venga riconosciuto e referito e per quelli dovuti per giu[8v]stizia, quanto ancora le surroghe di detti beni sempre che i competenti giudici relatori riconoschino e referischino esser le medesime utili ed incapaci di recare il minimo pregiudizio ai successivi chiamati.

Tale è la Nostra sovrana volontà quale comandiamo sia inviolabilmente osservata non ostante qualunque legge, ordine, statuto o consuetudine che alla medesima si opponesse.